



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 27 aprile 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Oliviero Drigani e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 31

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristian Daniel **LEDESMA** (gara Lecce-Treviso del 22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Cristian Daniel Ledesma, tesserato per la Soc. Lecce, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in quanto, nel corso della gara Lecce-Treviso del 22 aprile 2006, “al 34° del primo tempo, dopo aver subito un fallo, colpiva l'avversario, che si trovava a terra, con un calcio sulla schiena; entità della sanzione così determinata, pur valutata l'attenuante della reazione ad una scorrettezza subita, in considerazione dell'oggettiva gravità del gesto compiuto”, la Società di appartenenza proponeva rituale reclamo, richiedendo, in via principale. La riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria.

A sostegno del gravame, la reclamante sosteneva che la condotta del calciatore, concretatasi in un impatto di lieve entità tra la parte superiore della scarpa ed il “fondo-schiena” dell'avversario, escludeva qualsiasi intenzionalità violenta, richiedendo, in via istruttoria, a conferma dell'assunto, l'acquisizione di un supplemento del rapporto arbitrale.

All'odierna riunione, la Commissione in accoglimento dell'istanza istruttoria, interpellava telefonicamente l'arbitro, il quale confermava quanto refertato, precisando che la condotta del Ledesma si era concretata in un "impatto di lieve entità" sul "fondo-schiena" dell'avversario, da considerarsi essenzialmente come un "gesto di stizza", non connotato da intenti lesivi o violenti.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

In linea di fatto, dal referto arbitrale e dalle precisazioni rese telefonicamente dal direttore di gara, deve ritenersi che il Ledesma, nelle circostanze in causa, dopo aver subito un fallo reagiva, colpendo con un piede il fondo-schiena dell'avversario finito al suolo per effetto dell'irregolare contatto.

L'impatto tra il piede ed il fondo-schiena fu di lieve entità, senza alcuna conseguenza contusiva per l'avversario, che riprendeva immediatamente e regolarmente il giuoco.

In linea di diritto, la Commissione ritiene che tale condotta, pur censurabile alla luce dei principi di lealtà e correttezza, sia da considerare come una stizzosa reazione, non connotata da quella intenzionalità violenta che caratterizza la condotta gravemente antisportiva.

Pertanto la Commissione, in accoglimento del reclamo, delibera di infliggere al Ledesma la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di infliggere al calciatore Cristian Daniel Ledesma la squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. MILAN avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Clarence **SEEDORF** (gara Messina-Milan del 22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Clarence Seedorf, tesserato per la Soc. Milan, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in quanto, nel corso della gara Messina-Milan del 22/4/06, "al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario con uno schiaffo al volto; infrazione rilevata da un Assistente", la Società di appartenenza proponeva rituale reclamo chiedendo di ridurre la sanzione inflitta ad una sola giornata.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rilevava che il comportamento addebitabile al calciatore, concretatosi con "l'aver appoggiato una mano aperta sulla guancia dell'avversario", non integrava in alcun modo gli estremi di una condotta "gravemente antisportiva" né tantomeno costituiva un atto violento. In ogni caso, le conseguenze sanzionatorie dovevano essere commisurate al gesto provocatorio (un colpo non violento a mano aperta sulla nuca) compiuto dall'Aronica pochi attimi prima nei confronti del Seedorf, al termine di una gara caratterizzata da toni agonistici di non usuale intensità.

All'odierna riunione, è comparso il patrocinatore della Soc. Milan, che, ribadendo l'iniziale richiesta, ha illustrato ulteriormente i motivi del reclamo, richiedendo, in via istruttoria, che l'assunzione telefonica dell'assistente che aveva rapportato le circostanze in causa, onde acquisire ulteriore elementi di valutazione.

In accoglimento di tale istanza, la Commissione interpellava telefonicamente l'assistente Ambrosino, il quale dichiarava di non poter riferire il comportamento dell'Aronica negli attimi antecedenti il compimento del gesto da parte del Seedorf, in quanto la sua attenzione

era in quel frangente rivolta altrove, e precisava che il Seedorf aveva attinto il volto dell'Aronica con uno "schiaffetto di lieve entità" immediatamente successivo ad un "buffetto" ritenuto non disciplinarmente irrilevante.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

In linea di fatto, dal rapporto dell'assistente, integrato dalle precisazioni telefoniche rese, deve ritenersi che il Seedorf, nella circostanza in causa, attinse il volto dell'avversario, in rapida successione, con un "buffetto" e, quindi, con uno "schiaffetto di lieve entità" mentre il giuoco era stato fermato per un fallo subito da un compagno di squadra.

In linea di diritto, la Commissione ritiene che tale condotta non integri, per la limitata intensità del contatto con il volto dell'avversario, né un "atto violento" - per l'assoluta inidoneità a ledere - né una condotta "gravemente antisportiva", ma soltanto un gesto censurabile alla luce dei principi di lealtà e correttezza che devono essere rispettati anche, e soprattutto, in un clima agonistico particolarmente acceso.

Pertanto, la Commissione, pur non potendo valutare la sussistenza, o meno, di una asserita provocazione, non documentata dagli atti ufficiali, ritiene equo infliggere al Seedorf la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di infliggere al calciatore Clarence Seedorf la squalifica per una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. CAGLIARI avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nelson **ABELJON**; avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara ed ammenda di € 6.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio **LANGELLA** (gara Cagliari-Juventus del 15/4/06 – C.U. 322 del 18/4/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in riferimento ai fatti verificatisi in occasione della gara Cagliari-Juventus del 15/4/06, veniva inflitta **a)** al calciatore Nelson Abeijon la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e l'ammenda di € 5.000,00 "*perchè, al fischio finale, in segno di protesta verso l'Arbitro, lo spingeva sul torace con entrambe le mani rivolgendogli parole ingiuriose e irrispettose; entità dell'ammenda aggravata, nella misura di € 2.000,00 per la recidiva*" e **b)** al calciatore Antonio Langella la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di € 6.500,00 "*perchè, al fischio finale, in segno di protesta verso l'Arbitro, gli afferrava la maglia e gli rivolgeva parole irrispettose; entità dell'ammenda aggravata, nella misura di € 3.500,00, per la recidiva*", ha proposto reclamo la Soc. Cagliari, chiedendo per entrambi i tesserati la riduzione della squalifica o, in subordine, la sua commutazione in una sanzione di natura economica.

In particolare, a sostegno del gravame, la Soc. Cagliari lamentava la mancata valutazione da parte del Giudice Sportivo del contesto in cui sono avvenuti i fatti che hanno visto coinvolti i calciatori Nelson Abeijon e Antonio Langella: contesto connotato da una forte tensione, da stanchezza e dalla cd. foga transagonistica legata ad una direzione di gara, a detta dei reclamanti, infelice.

A ciò si aggiunga che la spinta dell'Abeijon – la cui forza non è stata indicata nel referto arbitrale - non ha provocato alcuna conseguenza lesiva ai danni del direttore di gara. A detta della reclamante, il contatto sarebbe dovuto alla concitazione del momento, senza alcun connotato violento o intimidatorio nei confronti dell'arbitro ma finalizzato esclusivamente a richiamare la sua attenzione e a mimargli una presunta spinta ricevuta dal portiere della propria squadra in occasione della segnatura avversaria.

All'odierna riunione, è comparso il rappresentante della Società, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nelle memorie difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia fondato.

Per quanto attiene al calciatore Nelson Abeijon, infatti, è pacifico in atti che, al termine della gara egli, avvicinandosi all'arbitro, lo spintonava appoggiandogli entrambe le mani sul torace e gli rivolgeva alcune frasi pesantemente offensive ed ingiuriose.

Il contatto fisico con l'arbitro - tenuto conto delle modalità attraverso le quali è stato posto in essere, la parte del corpo attinta e le frasi irrispettose con le quali è stato accompagnato – aveva senza alcun dubbio intenti aggressivi, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante. Le frasi rivolte all'arbitro infatti non richiamavano in alcun modo la spinta asseritamente ricevuta dal portiere del Cagliari e pertanto le argomentazioni addotte dalla reclamante circa la presunta volontà dell'Abeijon di mimare l'accaduto non sono accoglibili. Come affermato da questa Commissione in precedenti analoghi, appoggiare le mani sul torace del direttore di gara costituisce comunque una condotta irrispettosa nel contesto di una ingiuriosa contestazione verbale.

Pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi complessivamente congrua ed equa, tenuto altresì conto della recidiva.

Parimenti, per quanto attiene al calciatore Antonio Langella, anche in questo caso è pacifico in atti che a fine gara egli rivolse all'arbitro, tirandogli la maglia ed urlando l'epiteto ingiurioso di “sei uno scandalo, sei una vergogna”, nonché altre frasi irrispettose ed offensive.

Per questi motivi, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata, in quanto conforme alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 14, comma 2 bis, lett. a) CGS, nulla rilevando il clima psicologico in cui tale condotta venne posta in essere.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. INTERNAZIONALE: violazione artt. 10, comma 2, C.G.S. e 62 comma 2 NOIF.(gara Messina-Internazionale del 27/11/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 6 aprile 2006 il Procuratore Federale ha deferito la Soc. Internazionale per rispondere della violazione di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 62, comma 2, NOIF in relazione alla condotta tenuta da propri sostenitori nel corso della gara Messina-Internazionale del giorno 27 novembre 2005, avendo essi

indirizzato al calciatore della squadra avversaria – Marc Andre Zoro – ripetute offese di intrinseco ed inequivoco carattere razziale, tanto di indurlo ad abbandonare il campo di giuoco (gesto dal quale era stato dissuaso per l'intervento dell'arbitro e di altri calciatori di entrambe le squadre).

Con memoria tempestivamente prodotta, la Soc. Internazionale eccepisce innanzitutto la irrivalenza del deferimento federale, osservando che - ai sensi dell'art. 31, lett. b1), C.G.S. - "i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell'Ufficio Indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara", termine perentorio a norma dell'art. 34, n. 6 C.G.S. Nella fattispecie il deferimento si fonda esclusivamente sulle emergenze delle verifiche (peraltro contraddittorie) svolte dall'Ufficio Indagini a notevole distanza di tempo dalla gara, posto che il comportamento razzista nei confronti dello Zoro non è stato percepito dall'arbitro, dal quarto ufficiale, dagli assistenti e neppure dai collaboratori dell'Ufficio Indagini presenti all'interno dello stadio: pertanto i successivi accertamenti espletati da tale Organo non possono essere utilizzati quali validi mezzi di prova a fondamento della richiesta di deferimento in questione. Nel merito, nega che l'episodio di cui al deferimento possa comunque avere rilevanza disciplinare, sia in considerazione della sua obiettiva incertezza e genericità (che ne inficiano l'intrinseca consistenza probatoria), sia dell'inecepibile condotta tenuta sul campo dai calciatori della Soc. Internazionale (e poi dai suoi dirigenti) e del corale applauso di solidarietà con la quale la curva dei tifosi interisti ha posto fine al non meglio delineato (e comunque diffusamente non percepito) episodio: circostanze queste che – nella pur denegata ipotesi di integrale adesione all'ipotesi accusatoria posta a fondamento del deferimento – farebbero a loro volta venire meno ogni responsabilità ai sensi dell'art. 10, capoverso, C.G.S.

All'odierna seduta il Procuratore Federale, ritenuta sussistente la prova dei fatti ascritti alla società deferita, ha chiesto che ad essa venga inflitta la sanzione dell'ammenda di €. 12.000,00, mentre il difensore della Soc. Internazionale ha ribadito le già formulate argomentazioni e deduzioni, sia in punto di diritto che di fatto.

I motivi della decisione

La Commissione – a fronte della eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della Società deferita - ritiene di svolgere un preliminare rilievo di carattere giuridico. Si osserva infatti che il Giudice Sportivo, in base agli atti ufficiali della gara Messina-Internazionale del giorno 27.11.2005, ritualmente e tempestivamente trasmessigli, nel prendere atto della circostanza (segnalata nel rapporto arbitrale) che al 20° del secondo tempo il calciatore Marc Zoro si era avvicinato all'Arbitro manifestandogli l'intenzione di abbandonare il campo a causa di ripetuti cori ed insulti di contenuto razzista a lui rivolti nei minuti precedenti da tifosi della squadra avversaria, ha disposto l'invio degli atti all'Ufficio Indagini per la necessaria e conseguente attività accertativa, in quanto tale comportamento razzista non era stato direttamente percepito né dagli ufficiali di gara né dai collaboratori dell'Ufficio Indagini presenti in loco (essendo stato registrato piuttosto un coro, rivolto allo Zoro, di tenore bensì irrispettoso ma senza contenuti di discriminazione razziale). All'esito degli accertamenti così esperiti, peraltro, il Giudice Sportivo ha ravvisato l'insussistenza della propria competenza, rilevando come il combinato disposto degli artt. 24, comma 2, e 31, lett. B), C.G.S. indichi "*..nei rapporti degli Ufficiali di gara e del rappresentante dell'Ufficio Indagini (nonché negli eventuali supplementi) le sole fonti di prova delle quali il Giudice Sportivo possa avvalersi al fine delle sue decisioni*", e come dunque "*.. nel caso di specie le fonti probatorie richiamate nella relazione dell'Ufficio Indagini non rientrano nella tipologia delle risultanze ufficiali di gara*".

La Commissione ritiene peraltro di non condividere l'interpretazione delle norme processuali seguita dal Giudice Sportivo, in quanto essa implica una ingiustificata limitazione della competenza di tale Organo di Giustizia a conoscere dei fatti riguardanti il comportamento dei sostenitori delle squadre nel corso della gara, determinando poi l'inaccettabile conseguenza che ogni accertamento "postumo" – reso necessario alla luce di quanto comunque emerso durante la gara – risulterebbe sempre improcedibile a causa dello spirare del termine decadenziale dettato dall'art. 31, lett. B1), C.G.S. Devesi ritenere invece - considerato in particolare che la "notitia criminis" riguardante i cori di contenuto razzistico era già presente nella descrizione fatta dall'arbitro circa la reazione avuta dallo Zoro sul campo di giuoco - che la successiva attività svolta dall'Ufficio Indagini (le cui risultanze del resto, proprio perché trasfuse in un rapporto, hanno pur sempre rituale idoneità probatoria) altro non sia se non il "supplemento" di indagine opportunamente disposto in ordine a quanto già tempestivamente emerso.

Si impone dunque la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo affinché questi voglia decidere in merito a quanto relazionato dall'Ufficio Indagini.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza.

Sig. Giuseppe PAPADOPULO – allenatore Soc. Palermo: violazione artt. 3 comma 1, e 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. PALERMO: violazione artt. 2 comma 3 e 4, e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.(dichiarazioni alla stampa del 30/3/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 10/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giuseppe Papadopulo, allenatore tesserato per la Soc. Palermo, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 3 del C.G.S., per avere adombrato, nell'ambito di dichiarazioni rese ad organi di informazione, dubbi sulla correttezza e regolarità della gara Palermo-Treviso del 26 marzo 2006, ed in particolare sulle motivazioni che avrebbero spinto la società Treviso ad affrontare l'incontro in questione, sottintendendo l'esistenza di un obiettivo preordinato a danneggiare la Soc. Palermo e così influenzando sulla correttezza stessa dello svolgimento dell'intero Campionato; con il medesimo atto è stata altresì deferita la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2 commi 3 e 4 e dell'art. 3 comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Palermo ha fatto pervenire una propria memoria difensiva.

In particolare, la Soc. Palermo afferma essersi trattato di un malinteso e di una cattiva espressione da parte del sig. Papadopulo, il quale, con le dichiarazioni rilasciate nel corso della conferenza stampa del 29 marzo, voleva unicamente sottolineare il grande impegno profuso dalla propria squadra per imporsi sulla squadra avversaria, senza in alcun modo mettere in dubbio la professionalità e la correttezza del Treviso.

Tale fraintendimento sarebbe stato dallo stesso Papadopulo chiarito dopo la conferenza stampa, attraverso un comunicato pubblicato sul sito Internet della Soc. Palermo con il quale – pur non valendo come rettifica ex art. 8 della legge 47/1948 – il deferito ha voluto pubblicamente e nell'immediatezza dei fatti precisare il contenuto delle proprie dichiarazioni.

La Soc. Palermo, dal canto suo, avrebbe chiarito il significato delle parole del Papadopulo attraverso le dichiarazioni rese dal Presidente Zamparini, il quale, a proposito della conferenza stampa del proprio allenatore, ha voluto a sua volta escludere l'ipotesi di un complotto o di una possibile irregolarità della gara in questione.

In conclusione, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti loro contestati.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per il Papadopulo e di € 5.000,00 per la Soc. Palermo.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Papadopulo, rilasciate in occasione di una conferenza stampa tenutasi il 29 marzo 2006 e riportate dal quotidiano "Corriere dello Sport-Stadio" il 30 marzo 2006, sono censurabili.

Anche in questo caso, è opportuno preliminarmente ribadire come non siano ammissibili le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni volte ad adombrare dubbi generici circa la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del Campionato.

Come è stato più volte osservato, l'ordinamento sportivo riconosce ovviamente il diritto dei soggetti ad esso facenti parte di manifestare liberamente il proprio pensiero, pur imponendo agli stessi di mantenere nei confronti di "altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale", contegni conformi ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art. 1 del C.G.S., cardine assoluto della disciplina sportiva.

Alcune delle affermazioni rese dall'incolpato (in particolare: *"domenica il Treviso non è venuto a giocare solo per se stesso, ma anche per qualche altra rivale del Palermo"*, *"...contro il Treviso sapevo che saremmo potuti andare incontro ad una domenica particolare... i motivi mi sono noti...e non riguardano la mia squadra"*, *"c'era una persona del Chievo...francamente la cosa mi ha stupito e mi chiedo cosa ci faceva a Palermo se il Chievo ha già affrontato due volte sia noi che il Treviso..."*), tenuto conto del contenuto letterale e soprattutto valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, mettono in dubbio l'effettiva regolarità e correttezza della gara Palermo-Treviso del 26/3/06 e lo svolgimento dell'intero Campionato di Serie A, e rappresentano giudizi lesivi della reputazione di altri tesserati operanti nell'ambito federale.

In particolare, ponendo la domanda retorica sulle ragioni della presenza di un dirigente del Chievo allo stadio, l'odierno deferito ha insinuato un'indebita ingerenza di una squadra (diretta avversaria del Palermo nella corsa verso la qualificazione UEFA) nei confronti della soc. Treviso e la sussistenza di particolari motivazioni ad affrontare la gara "indotte" dal Chievo stesso e finalizzate a penalizzare la Soc. Palermo.

Ciò che il Papadopulo sostiene di aver voluto dire è oggettivamente incompatibile con il tenore delle dichiarazioni rilasciate consapevolmente da un soggetto esperto, protagonista da molti anni del calcio professionistico nazionale, in occasione di una conferenza stampa avvenuta quattro giorni dopo la gara incriminata (e quindi non essendo frasi "estorte" o rilasciate "a caldo" nell'immediato dopo partita).

Le precisazioni effettuate dal deferito attraverso il sito ufficiale della Soc. Palermo non costituiscono formale rettifica ex art. 8 della legge n. 47/48 ("Legge sulla stampa") né tantomeno dichiarazioni pubbliche di precisazione idonee, considerato la diversa diffusione dei mezzi di comunicazione utilizzati, ad escludere la responsabilità del Papadopulo o anche solo ad influire sulla quantificazione della sanzione.

Analogamente, la circostanza, di certo positiva e meritoria, che il Presidente della Soc. Palermo abbia confermato pubblicamente la propria fiducia sulla correttezza della condotta della Soc. Treviso non può incidere sulla quantificazione della sanzione, stante il limite

normativo sancito dall'art. 4, comma 5 C.G.S. che non lascia discrezionalità alcuna agli organi della Giustizia Sportiva.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare del Papadopulo e, conseguentemente, anche quella della Soc. Palermo.

Pertanto, sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a mettere in dubbio la regolarità di una gara e dello svolgimento dell'intero Campionato, e a ledere altresì il prestigio, la reputazione e la credibilità di due società avversarie, anche in relazione all'eco negli organi di informazione, considerata altresì la precisazione pubblicata sul sito Internet della Soc. Palermo e l'assenza di precedenti specifici per l'incolpato - risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Giuseppe Papadopulo la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, unitamente alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Palermo.

Sig. Emanuele FILIPPINI – tesserato Soc. Treviso: violazione art. 3 commi 1 e 4 C.G.S.;
Soc. TREVISO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni alla stampa del 16/11/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 31/3/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Emanuele Filippini, tesserato per la Soc. Treviso, per violazione dell'art. 3, commi 1 e 4 del C.G.S., per aver espresso, nell'ambito di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di un tesserato (nello specifico, il Presidente della soc. Palermo, Maurizio Zamparini); con il medesimo atto è stata altresì deferita la Soc. Treviso per violazione dell'art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per il Filippini e di € 5.000,00 per la Soc. Treviso.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Filippini, rilasciate al quotidiano "Giornale di Sicilia" il 16 novembre 2005, sono censurabili.

Giova preliminarmente ribadire come non siano ammissibili gli attacchi che toccano profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né tanto meno le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari.

Come è stato più volte osservato da questa Commissione, l'ordinamento sportivo riconosce il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, pur imponendo agli stessi di mantenere nei confronti di "altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale", contegni conformi ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art. 1 del C.G.S., vero e proprio cardine della disciplina sportiva.

L'inalienabile diritto di esprimere il proprio pensiero non può infatti considerarsi assoluto, incontrando un (insuperabile) limite nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone.

Alcune delle affermazioni rese dall'incolpato e dirette al Presidente della Soc. Palermo (in particolare: "*Zamparini è stato vile. Ha minacciato di portarci in tribunale perché non accettavamo alcune offerte*" "...*da questa persona [Zamparini] bisogna attendersi di tutto. La città merita un presidente migliore, non un padre-padrone*"), tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, esprimono giudizi lesivi della reputazione di altri tesserati operanti nell'ambito federale, mettendo in dubbio la correttezza del loro operato.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare del Filippini e, conseguentemente, anche quella della Soc. Treviso.

Pertanto, sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni e della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità di un tesserato di altra società - risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Emanuele Filippini la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00, unitamente alla sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Treviso.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'8 maggio 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 APRILE 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani